Cassazione penale sez. III, 25/03/2025, n. 16535

## Svolgimento del processo

Con sentenza in data 26/2/2024 la Corte dâ?? Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani â?? che aveva ritenuto (*omissis*) responsabile del reato di favoreggiamento della prostituzione condannandola, riconosciute le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva, alla pena di anni due di reclusione ed Euro 500,00 di multa â?? ridusse la pena ad anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa, previa esclusione della recidiva, con conferma nel resto.

- 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, ( *omissis*) che, con il primo motivo ha denunciato la violazione di legge e il deficit di motivazione. Si assume che la Corte territoriale aveva sanzionato una condotta che si era concretizzata in un aiuto alla persona fisica della prostituta e non allâ??attività dalla medesima esercitata. Si deduce che già il Tribunale aveva rilevato che (*omissis*) e (*omissis*) erano amiche ed esercitavano entrambe il meretricio, per cui lâ??accompagnamento di (*omissis*) nel luogo di esercizio della prostituzione era dettato da â??spirito di colleganzaâ?• così da precludere la configurazione del reato ritenuto a carico dellâ??imputata.
- 3. Con il secondo motivo, ha denunciato la violazione di legge sostanziale e il vizio di motivazione in relazione allâ??applicazione delle attenuanti generiche. Si lamenta che la Corte territoriale aveva escluso la recidiva in considerazione del lasso temporale intercorso fra le condanne e i fatti ma poi aveva valorizzato le medesime condanne per â??non applicare interamente le attenuanti genericheâ?•.

### Motivi della decisione

- 1. Il primo motivo, attraverso la denuncia di vizi della motivazione e della violazione di legge, contesta la conclusione cui sono giunti, allâ??esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, i giudici di merito che hanno ritenuto fondata la ricostruzione sintetizzata in imputazione riconducendola alla previsione normativa contestata.
- **2**. Ã?, quindi, opportuno precisare lâ??oggetto del sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato.

Secondo il costante orientamento di legittimitÃ, la verifica demandata alla Corte nel perimetro delimitato dal ricorso, al fine di riconoscere o meno la sussistenza dei vizi motivazionale denunciati, si concretizza nelle seguenti operazioni:

controllo dellà??effettività della motivazione, ovvero della sua capacità a rappresentare le ragioni fondanti la decisione;

verifica dellâ??assenza di evidenti errori nellâ??applicazione delle regole della logica in passaggi essenziali del ragionamento;

verifica dellâ??insussistenza di proposizioni assolutamente inconciliabili relative a punti decisivi del ragionamento;

controllo della corretta attribuzione del valore significativo agli elementi probatori valorizzati e dellâ??assenza di incompatibilità fra il percorso argomentativo seguito e specifici atti del processo, dotati di una autonoma forza dimostrativa tale da disarticolare lâ??intero ragionamento svolto dal giudicante (Sezione 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 â?? 01; Sezione 6, n. 5465 del 4/11/2020, F., Rv. 280601 â?? 01).

3. Venendo al caso di specie, la sentenza impugnata dà conto, con iter argomentativo privo di contraddizioni, ancorato alle emergenze istruttorie, dei fatti ritenuti provati e degli argomenti logici, afferenti alle versioni fornite dallâ??imputata, alle informazioni rese dai testi escussi e alle circostanze cadute sotto la diretta percezione degli operanti, che hanno determinato il giudizio di responsabilitÃ.

La ricostruzione dei fatti Ã" contestata dalla ricorrente che assume che si prostituiva nel casolare insieme a (*omissis*) ma lâ??assunto non si confronta con il ragionamento probatorio della Corte territoriale, in conformità con quanto ritenuto dal Tribunale, che ha considerato le dichiarazioni di (*omissis*) rilevando, però, che le stesse, con riferimento al meretricio dellâ??imputata nel casolare, erano smentite dalle circostanze constatate dagli operanti nel corso del servizio di osservazione (esposte a pag. 6 della sentenza), che dimostrano che (*omissis*) accompagnava nei pressi del casolare (*omissis*) per poi, subito dopo, allontanarsi.

La conclusione cui pervengono i giudici di merito, pertanto,  $\tilde{A}$ " sorretta da una motivazione aderente alle risultanze istruttorie che non presenta profili dâ??incongruenza, tanto meno manifesti,  $\cos \tilde{A} \neg$  da sottrarsi alle censure difensive.

Non maggior fondamento hanno le critiche in punto di diritto, risultando lâ??attività accertata diretta a creare quelle â??più facili condizioni dirette a consentire alla persona che intende prostituirsi di offrirsi e avere rapporti carnali con chi Ã" disposto a comprarne i favoriâ?• che, secondo lâ??orientamento di legittimità assolutamente consolidato, integra lâ??ipotesi delittuosa contestata (Sez. 3, n. 39197 del 27/9/2023, P.; Sez. 3, n. 15502 del 15/02/2019, L., Rv. 275843; Sez. 1, n. 39928 del 04/10/2007, E. e altri, Rv. 237871; Sez. 3, n. 5861 del 26/3/1984, A., Rv. 164924 â?? 01; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, E., Rv. 229370 â?? 01). Lâ??azione favoreggiatrice accertata, infatti, era funzionalmente orientata a migliorare le condizioni organizzative per lâ??esercizio in concreto della prostituzione e, pertanto, si Ã" concretizzata in

un aiuto allâ??esercizio del meretricio piuttosto che alla persona che lo esercitava. Giova ricordare che lâ??apporto, per integrare il reato, non deve assurgere a condicio sine qua non del meretricio (Sez. 3, n. 1233 del 10/11/1970, D. Rv. 116225 â?? 01; Sez. 3, n. 721 del 02/05/1968, M., Rv. 108417 â?? 01; Sez. 3, n. 8387 del 22/01/2008, Pellegrino, Rv. 239284 â?? 01) e che ai fini dellâ??elemento soggettivo non assume rilievo il movente (Sez. 3, n. 15502 del 15/02/2019, L., Rv. 275843 â?? 01; Sez. 3, n. 37578 del 25/06/2009, S., Rv. 244964 â?? 01).

La conclusione cui si perviene non trova ostacolo nel consolidato filone giurisprudenziale secondo il quale non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del cliente che, dopo la consumazione del rapporto di meretricio, accompagni in auto la donna nel luogo di esercizio della prostituzione.

Tale approdo interpretativo ritiene, condivisibilmente, che â??il reato di favoreggiamento della prostituzione si qualifica per due elementi: la posizione di terzietà del favoreggiatore nei confronti dei soggetti necessari (prostituta e cliente) e lâ??attività di intermediazione tra offerta e domanda, volta a realizzare le condizioni (o ad assicurarne la permanenza) per la formazione del futuro accordo, il quale deve rientrare nella prospettiva dellâ??autore del reatoâ?• (Sez. 3, n. 36392 del 7/10/2011, R.).

A  $ci\tilde{A}^2$  consegue lâ??irrilevanza penale della predetta condotta del cliente â??in quanto tale comportamento:

â?? non Ã" posto in essere da un soggetto in posizione di terzietà e non ha autonoma rilevanza, ma Ã" invece meramente accessorio al rapporto di meretricio instauratosi tra prostituta e frequentatore, rapporto (non sanzionato penalmente) che, nel caso della prostituzione da strada, esige una consumazione in un luogo diverso da quello ove la prostituta si pone in attesa dei clienti (Cass., sez. 19.11.2004, n. 44918, P.M. in proc. De Virgilio);

 $\hat{a}$ ?? pur se accessorio ed ulteriore rispetto al rapporto di meretricio, non concretizza un aiuto nel senso richiesto dalla norma incriminatrice (Cass., sez.  $3\hat{A}^{\circ}$ , 23.4.2001, n. 16536, P.M. in proc. Mazzanti);

â?? costituisce condotta accessoria alla consumazione del rapporto, che risponde a principi di cortesia e di rispetto della dignità personale della prostituta (Cass., sez. 3°, 21.1.2005, n. 1716, P.M. in proc. Di Teodoro)â?• (Sez. 3, n. 36392 del 7/10/2011, R.).

Profili che, come Ã" agevole osservare, non si rinvengono nelle ipotesi quale quella in esame, tantâ??Ã" che, in relazione allâ??accompagnamento non occasionale della prostituta sul luogo del meretricio, lâ??orientamento prevalente ritiene che la condotta integri il reato di favoreggiamento (Sez. 3, n. 40310 del 4/11/2024, A., in motivazione; Sez. 1, n. 24957 del 30/6/2021, H.; Sez. 3, n. 37299 del 16/07/2013, B., Rv. 256696; Sez. 3 n. 2676 del 21 marzo 1985; Sez. 3, n. 5318 del 01/03/1982, Mei, Rv. 153947 â?? 01; Sez. 3 n. 4139 del 6/5/1981, Inchino, Rv. 148715 â?? 01;

Sez. 3 n. 9473 del 27/10/1981, Carlini, Rv. 150711 â?? 01).

- 4. Infondato risulta anche il secondo motivo dâ??impugnazione La Corte territoriale ha spiegato la decisione di assegnare alle attenuanti generiche unâ??incidenza sul trattamento sanzionatorio leggermente inferiore a quella massima valorizzando i precedenti, uno dei quali specifico, dellâ??imputata. Ã? stato più volte ribadito da questa Corte che â??in tema di commisurazione della pena, lâ??esclusione della recidiva non Ã" incompatibile con il diniego della concessione delle attenuanti generiche nella misura massima possibile a causa dei precedenti penali dellâ??imputato, in quanto i predetti precedenti rilevano sia ai fini della commisurazione della pena, sia al fine della valutazione della persistente pericolosità dellâ??imputatoâ?• (Sez. 3, n. 45528 del 15/03/2018, P, Rv. 273963 -01; Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito; Rv. 260460 â?? 01; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S. Rv. 280444 â?? 01).
- 5. In conclusione, il ricorso proposto nellâ??interesse della ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la medesima, ai sensi dellâ??art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi Ã" ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza â??versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità â?•, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dallâ??art. 1, comma 64, L. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dallâ??art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dellâ??inammissibilità stessa come sopra indicate.

## P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025.

Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2025.

# Campi meta

### Massima:

Il favoreggiamento della prostituzione si configura nell'aiuto diretto a migliorare le condizioni organizzative dell'attivit $\tilde{A}$  di meretricio, come l'accompagnamento non occasionale al luogo di esercizio, prescindendo dal movente o dal rapporto personale.

# Supporto Alla Lettura:

### **PROSTITUZIONE**

Con il termine prostituzione si intende il compimento di prestazioni sessuali a scopo di lucro, il cui elemento caratterizzante della prostituzione Ã" lâ??offerta di prestazioni sessuali in cambio di un corrispettivo economico. Tale attività può essere esercitata sia da soggetti maschili che femminili, finalizzata a qualsiasi tipo di rapporto, sia eterosessuale che omosessuale, e consiste nel compimento di qualsiasi atto di natura sessuale. Tale comportamento non costituisce reato in quanto siffatta attivitÃ, seppure intesa come degradante e contraria al buon costume, rientra tra la libertà di autodeterminazione della persona e dunque non puÃ<sup>2</sup> essere sanzionata penalmente. Vi sono perÃ<sup>2</sup> condotte, legate alla prostituzione, che costituiscono reato, e sono: **sfruttamento**, induzione e favoreggiamento della prostituzione. Il reato di favoreggiamento, sfruttamento e induzione alla prostituzione Ã" punito dallâ??art. 3, n. 8, l. n. 75/1958, con la reclusione fino a sei anni e con la multa fino a 10.329 euro. Sfruttamento: disciplinato dalla legge n. 75 del 1958 stabilisce, allâ??articolo 3 che Ã" illegale approfittare dei proventi ottenuti dallâ??attività di prostituzione di terzi, quindi viene incriminato lo sfruttamento della prostituzione come condotta volta a trarre ingiustificato vantaggio dallâ??attività di chi si prostituisce. In ogni caso deve essere presente la consapevolezza dello sfruttatore di trarre un indebito vantaggio dallâ??attivitĂ di meretricio. Favoreggiamento: attivitĂ finalizzata a facilitare, favorire o comunque apportare un contributo determinante allâ??esercizio della prostituzione; trattasi di condotte caratterizzate dal porre in essere un rapporto di causalitA nel quale si concretizzino tutte quelle condizioni perché si possa realizzare lâ??esercizio della prostituzione altrui. Eâ?? importante individuare il momento in cui si perfeziona il favoreggiamento essendo sufficiente qualsiasi forma di intervento agevolativo, come, per esempio, mettere in contatto il cliente con la prostituta. *Induzione*: si tratta di unâ??ulteriore ipotesi di reato individuato nella legge Merlin allâ??art. 3, e sâ??intende qualsiasi attività di persuasione o convincimento, operata nei confronti di un soggetto, affinché costui offra il proprio corpo ad un numero indeterminato di persone. Ã? necessario, inoltre, che lâ??induzione avvenga senza violenza o minaccia, perché eventualmente integrerebbe lâ??ipotesi aggravata prevista allâ??art. 4 della legge stessa. Oggi in Italia,la stessa prostituzione non costituisce reato come allo stesso modo non  $\tilde{A}$ " pi $\tilde{A}^1$  reato  $\hat{a}$ ?? $l\hat{a}$ ??atto osceno in luogo  $pubblico\hat{a}$ ?•, il comportamento cio $\tilde{A}$ " di chi consuma un rapporto sessuale in auto con una prostituta, in un luogo che sia affacciato sulla pubblica via o facilmente visibile da altri. Inoltre non  $\tilde{A}^{..}$  pi $\tilde{A}^{1}$  reato neanche la prostituta che va in giro vestita succintamente o con abiti che possano offendere il decoro pubblico: anche tale comportamento Ã" stato oggetto di depenalizzazione, con applicazione solo di sanzioni amministrative.